

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 865-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE BORGIA)

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA)

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 settembre 1994, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati NARDONE, VIOLANTE, MUSSI,
TATTARINI, PAOLONI, DI CAPUA, DI STASI, ALBERTINI,
BONITO, DI FONZO, VIVIANI, MONTECCHI, OLIVERIO,
ROTUNDO, FUMAGALLI, DE SIMONE, FINOCCHIARO FIDELBO,
SALES, BARGONE e PERINEI (576); LEMBO, ANGHINONI,
ALIPRANDI, BELLOMI, DOZZO, FOGLIATO, FRANZINI
TIBALDEO, PIZZICARA e STROILI (775)

(V. Stampati Camera n. 576 e 775)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 2 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del disegno di legge n. 865 ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati in data 15 settembre 1994.

È da tener presente che all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono affidati i seguenti compiti:

1) interventi di attuazione di regolamenti comunitari. L'AIMA è considerata azienda di esecuzione di misure della Comunità dirette a regolare il mercato dei prodotti agroalimentari;

2) interventi sul mercato nazionale in attuazione della politica agro-alimentare dello Stato, diretta al sostegno a determinati prodotti, nonché alla formazione di scorte, acquisti e stoccaggi;

3) interventi nel settore bieticolo e saccarifero.

Si sottolinea che l'esercizio del controllo sull'attività dell'AIMA è stato esperito da un ufficio della Corte dei conti e che era anche istituito un Ufficio ispettivo: l'uno e l'altro presso la stessa Azienda.

Si consideri inoltre la disomogeneità delle varie attribuzioni e dei vari compiti dell'Azienda: essa peraltro ricorre, per il loro adempimento, ad associazioni di produttori, a cooperative e consorzi di cooperative dei medesimi, nonché ad altri «assuntori» del cui albo il Consiglio di amministrazione cura la compilazione e la tenuta.

Il complicato meccanismo di compiti e controlli, nonché l'ingente movimento contabile derivatone hanno spesso manifestato lacune e disfunzioni che a volte si sono rivelate di tale gravità da provocare in più d'un caso l'intervento degli organi della magistratura inquirente, come dimostrano recenti clamorosi esempi.

Sorge pertanto, in tutte le componenti politiche, il legittimo dubbio che l'AIMA abbia in parte soltanto svolto, e talune volte non in maniera irreprensibile, il proprio compito di controllo, accanto a quelli di gestione.

Da ciò nasce la pressante esigenza dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Va dunque affermato che la Commissione dovrà avere la funzione dell'accertamento delle modalità seguite dall'AIMA nello svolgimento della funzione operativa per conto della Comunità europea e nella attuazione della politica agricola nazionale, nonché di quelle che l'Azienda ha adottato per la compilazione e la tenuta dell'albo degli assuntori.

Altro specifico riferimento alla Commissione di cui si chiede l'istituzione è dato dai comportamenti gestionali, sicuramente censurabili, tenuti, nell'ambito della collaborazione con l'AIMA, da alcuni Consorzi agrari e dalla Federazione dei Consorzi.

Gli specifici compiti della istituenda Commissione e le finalità delle indagini e degli accertamenti sono analiticamente indicati nell'articolo 2 del disegno di legge. La Commissione sarà composta da venti senatori e venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano proporzionalmente rappresentati tutti i Gruppi (articolo 3).

I lavori della Commissione saranno disciplinati da un apposito regolamento interno (articolo 4) e si procederà, in sedute pubbliche (articolo 5), alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(articolo 6). Sono infine previsti il segreto per determinati atti (articolo 7) e il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori (articolo 8).

Si chiede pertanto l'approvazione, da parte dell'Assemblea del Senato, del

disegno di legge in esame, sul quale, all'unanimità, si è favorevolmente espressa la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare.

BORGIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: D'IPPOLITO VITALE)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: SCOPELLITI)

5 ottobre 1994

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia si segnala l'opportunità di tenere in considerazione l'esistenza della legge 46 del 17 gennaio 1994, istitutiva di una Commissione d'inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo. Pertanto si evidenzia il rischio di interferenze di quella Commissione - non ancora costituita - con l'istituenda Commissione per la quale si prevedono all'articolo 2, comma 2 lettera c), indagini ed accertamenti «in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo».

In limine si segnala che probabilmente il termine di sei mesi per la presentazione di una relazione finale appare troppo esiguo: pertanto, qualora altre modificazioni dovessero essere apportate al testo varato dalla Camera dei deputati, sarebbe opportuno innalzare quel termine a dodici mesi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 2.

(Finalità)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione, nel sistema dei controlli e delle sanzioni e nel funzionamento dell'AIMA;

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:

a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali ed agli indigenti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le

situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori; le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualità di eventuali rapporti con le società di assuntoria;

c) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo; con quali *partner* privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

d) quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e successivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

e) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonché sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;

f) quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), gli altri organismi cooperativi, i soggetti privati e gli altri assuntori;

g) quali responsabilità specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui al presente comma.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

(Funzionamento)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 7.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.